Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1992

che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B. melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia

(93/52/CEE)

(GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 94/877/CE della Commissione del 21 dicembre 1994	L 352	102	31.12.1994
►**M2**	Decisione 94/965/CE della Commissione del 28 dicembre 1994	L 371	31	31.12.1994
►**M3**	Decisione 94/972/CE della Commissione del 28 dicembre 1994	L 371	48	31.12.1994
►**M4**	Decisione 97/315/CE della Commissione del 30 aprile 1997	L 137	20	28.5.1997
►**M5**	Decisione 2001/292/CE della Commissione del 29 marzo 2001	L 100	28	11.4.2001
►**M6**	Decisione 2002/482/CE della Commissione del 21 giugno 2002	L 166	23	25.6.2002
►**M7**	Decisione 2003/44/CE della Commissione del 17 gennaio 2003	L 13	37	18.1.2003
►**M8**	Decisione 2003/237/CE della Commissione del 3 aprile 2003	L 87	13	4.4.2003
►**M9**	Decisione 2003/732/CE della Commissione del 10 ottobre 2003	L 264	30	15.10.2003
►**M10**	Decisione 2004/199/CE della Commissione del 27 febbraio 2004	L 64	41	2.3.2004
►**M11**	Decisione 2004/320/CE della Commissione del 31 marzo 2004	L 102	75	7.4.2004
►**M12**	Decisione 2005/28/CE della Commissione del 12 gennaio 2005	L 15	30	19.1.2005
►**M13**	Decisione 2005/179/CE della Commissione del 4 marzo 2005	L 61	37	8.3.2005
►**M14**	Decisione 2005/604/CE della Commissione del 4 agosto 2005	L 206	12	9.8.2005
►**M15**	Decisione 2005/764/CE della Commissione del 28 ottobre 2005	L 288	56	29.10.2005

Modificata da:

►**A1**	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
	(adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1992

che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B. melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia

(93/52/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini [1], in particolare l'allegato A, capitolo 1, parte II,

considerando che nel Regno Unito in Germania, in Irlanda, in Lussemburgo, in Belgio e nei Paesi Bassi e in talune regioni della Francia la brucellosi (B. melitensis) dev'essere obbligatoriamente dichiarata da almeno 5 anni; che nessun caso vi è stato ufficialmente confermato da almeno 5 anni e che la vaccinazione vi è proibita da almeno 3 anni; che sono pertanto soddisfatte le condizioni previste dall'allegato A, capitolo 1, parte II, punto 1, lettera b;

considerando inoltre che gli Stati membri o regioni sopra indicati si impegnano a conformarsi alle disposizioni previste dall'allegato A, capitolo 1, parte II, punto 2; che risulta dunque opportuno riconoscere loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis);

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri e le regioni rispettivamente indicati negli allegati I e II soddisfano le condizioni previste nell'allegato A, capitolo 1, parte II, punto 1, lettera b) della direttiva 91/68/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri e le regioni rispettivamente indicati negli allegati I e II sono riconosciuti come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis).

▼A1

Articolo 2 bis

Per l'Austria, la Finlandia e la Svezia la Commissione completa, ove necessario, gli allegati I e II. Le pertinenti decisioni sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.

▼B

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

[1] GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 19.

▼**M13**

ALLEGATO I

STATI MEMBRI

Codice ISO	Stato membro
BE	Belgio
CZ	Repubblica ceca
DK	Danimarca
DE	Germania
IE	Irlanda
LU	Lussemburgo
HU	Ungheria
NL	Paesi Bassi
AT	Austria
SI	Slovenia
SK	Slovacchia
FI	Finlandia
SE	Svezia
UK	Regno Unito

▼**M15**

ALLEGATO II

In Francia:

Dipartimenti:

Ain, Aisne, Allier, Ardèche, Ardennes, Aube, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gers, Gironde, Hauts-de-Seine, Haute-Loire, Haute-Vienne, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot-et-Garonne, Lot, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Morbihan, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Territoire-de-Belfort, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Vendée, Vienne, Yonne, Yvelines, Ville de Paris, Vosges.

In Italia:

— Regione Lazio: Province di Rieti, Viterbo.

— Regione Lombardia: Province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese.

— Regione Marche: Province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Urbino.

— Regione Piemonte: Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli.

— Regione Sardegna: Province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari.

— Regione Trentino-Alto Adige: Province di Bolzano, Trento.

— Regione Toscana: Province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena.

— Regione Umbria: Province di Perugia, Terni.

In Portogallo:

Regione autonoma delle Azzorre.

In Spagna:

Regione autonoma di Isole Canarie: Province di Santa Cruz de Tenerife e di Las Palmas.